

# ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI

“STOP AL DEGRADO”

## STATUTO

### TITOLO I - Denominazione e sede

#### Art. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, dell'art. 8, d.l.vo n. 267 del 2000 e dell'art. 4 dello Statuto del Comune di Bologna, una associazione non riconosciuta, operante nel settore civico sociale, denominata “**Via Petroni e Dintorni**”.

L'associazione ha durata illimitata ed ha sede in Bologna, presso la residenza del suo Presidente, ovvero di altro associato da Lui espressamente indicato. Detta sede potrà eventualmente anche essere stabilita presso una struttura concessa dal Comune o suoi Quartieri o da altro ente o soggetto pubblico o privato. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

### TITOLO II - Scopo e finalità

#### Art. 2

1. L'Associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, si propone di aggregare cittadini residenti, domiciliati o che svolgano attività di studio, professionale o lavorativa nella zona di Bologna identificata come di proprio interesse, visto l'elenco di Vie e Piazze di cui al successivo art. 3.

Tale aggregazione ha lo scopo di costituire un efficace, rappresentativo ed organizzato soggetto di partecipato riferimento per il conseguimento di una civile ed equilibrata convivenza fra i cittadini e gli utenti delle strade in oggetto e di contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità al fine di elevare la qualità di vita, perseguendo il decoro e la decenza nei rapporti fra le persone in generale e fra le persone e le istituzioni in particolare.

Inoltre l'Associazione assume come scopo quello di promuovere e gestire direttamente ed indirettamente ogni iniziativa culturale, di tempo libero e di intervento che possa contribuire a quanto sopra richiamato.

2. Compete all'Associazione intraprendere ogni azione, ammessa dalla legge e dalle norme sulla partecipazione delle libere forme associative, diretta al soddisfacimento del suddetto scopo associativo. Nell'ambito di tale azione Essa intende quindi:

- a) – concorrere all'azione del Comune di Bologna e delle altre pubbliche istituzioni (comprese le loro articolazioni di decentramento) competenti rispetto ai temi della qualità della vita urbana e dell'ordine pubblico onde ottenere una più efficace attuazione degli interventi pubblici che condivida ovvero abbia visto adottati su sua propria proposta;
- b) – essere consultata, mediante apposite audizioni, nella fase istruttoria all'intrapresa di ogni politica cittadina diretta ad affrontare i temi di cui al comma 1;
- c) – essere ascoltata, nelle appropriate sedi istituzionali, ove ritenga di proporre ai su indicati soggetti istituzionali l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero concrete misure di azione connesse ai propri scopi;
- d) – avere accesso, tramite il Presidente o altro Associato da lui delegato, alle informazioni e ai documenti amministrativi di proprio interesse, formati o detenuti dagli Enti pubblici;
- e) – promuovere, favorire e partecipare ad ogni altra iniziativa anche di interesse generale, culturale o sociale, diretta alla cittadinanza, coerente ai propri scopi statuari.
- f) – partecipare direttamente all'attività di associazioni, comitati, enti, consorzi o altri istituti pubblici o privati che hanno lo scopo di gestire spazi o strutture pubbliche, purché ciò avvenga nello spirito degli scopi dell'Associazione.

3. Ai predetti fini, l'Associazione si incarica di:

- a) – perseguire i fini statuari rappresentando l'indistinto interesse diffuso di tutti i suoi Associati;

b) – rappresentare direttamente o indirettamente, dietro idoneo e rappresentativo mandato, con riguardo a specifiche questioni, l'interesse collettivo dei propri Associati anche con azioni che comportino l'avvio di cause ed il ricorso alla tutela legale.

L'Associazione potrà infine aderire a Istituzioni, sindacati, comitati o a forme confederate di Associazioni che perseguano scopi attinenti ed affini ai propri, purché non siano partitiche o confessionali.

### **TITOLO III - Soci**

#### **Art. 3**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche aventi la residenza ovvero il domicilio per ragioni di lavoro o studio nella zona di Bologna identificata come di interesse dell'Associazione stessa. Possono altresì aderire quanti qui svolgono in forma continuativa la loro attività lavorativa, professionale o commerciale.

Chi aderisce all'Associazione, deve dividerne gli scopi e si impegna a realizzarli.

L'elenco delle strade e delle piazze a tale scopo identificate viene allegato a questo statuto (appendice n. 1) e potrà essere aggiornato su delibera del Consiglio direttivo.

#### **Art. 4**

Chi, in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3, intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto dell'accettazione della domanda e del versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

All'atto dell'iscrizione all'Associazione vengono annotati nel Registro degli associati, oltre alla data, i dati anagrafici desunti da valido documento di riconoscimento ovvero autocertificazione ai sensi di legge. Per i non residenti, viene allegata una dichiarazione che certifichi l'oggettivo motivo di interesse del soggetto per la zona di pertinenza dell'Associazione ovvero l'accertata continuativa frequenza della zona per motivi di studio, lavoro o professionale.

Le iscrizioni sono progressivamente raccolte per ordine cronologico.

#### **Art. 5**

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Perdita della qualifica di socio**

### **Art. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

### **Art. 8**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

### **Art. 9**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **TITOLO IV – Organi dell'Associazione**

### **Art. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- a) – l'Assemblea degli associati
- b) – il Consiglio direttivo;
- c) – il Presidente;
- d) – il Collegio Sindacale ove nominato.

### **Assemblee**

#### **Art. 11**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;

f) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.

### **Art. 13**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

### **Art. 14**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, o con altre forme che risulteranno più semplici ed economiche che garantiscano comunque adeguata pubblicità e diffusione alla comunicazione. La convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di **3** associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

### **Art. 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Consiglio Direttivo**

### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di **5** ad un massimo di **7** membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Elegge eventualmente il Segretario ed il Tesoriere anche fra gli Associati non facenti parte del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### **Art. 17**

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 18**

Possono far parte del Consiglio direttivo i soggetti iscritti all'Associazione stessa, purché essi non ricoprano cariche politiche elettive o siano membri eletti o nominati di organismi amministrativi pubblici o siano rappresentanti di partiti, istituzioni od associazioni con finalità politiche o confessionali.

#### **Presidente**

##### **Art. 19**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Collegio Sindacale**

##### **Art. 20**

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del

rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

#### **Art. 21**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

### **TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune**

#### **Art. 22**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Esercizio Sociale**

#### **Art. 23**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **TITOLO VI - Scioglimento**

#### **Art. 24**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del

21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.  
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Clausola compromissoria**

#### **ART. 25**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

### **Norma finale**

#### **ART.26**

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

### **Norme transitorie**

#### **Art. 27**

In sede di costituzione dell'Associazione, il Gruppo fondatore nomina il Consiglio direttivo, il Presidente e il vice Presidente, conferendo al Presidente l'incarico di indire la prima Assemblea entro sei mesi dalla data di esecuzione del presente Statuto. Detto Presidente avrà nel frattempo anche il compito di curare l'iscrizione della presente Associazione negli Elenchi comunali e provinciali delle libere Associazioni dei cittadini.

In deroga a quanto disposto dall'art. 18, possono essere eletti alla carica di Consigliere dell'Associazione anche i soci fondatori che al momento della costituzione dell'Associazione, rivestono cariche politiche elettive a livello circoscrizionale, tali soggetti non possono comunque rivestire la carica di Presidente e di vice Presidente.

## **APPENDICE N. 1**

### **ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE di interesse dell'Associazione**

**Via Petroni, Piazza Verdi, Via Zamboni nel tratto compreso fra Piazza Rossini e Piazza Scavilli, Largo Respighi, Via de' Castagnoli, Via del Guasto, Via del Bibiena, Via Acri, Vicolo Vinazzetti, Via dell'Unione, Via sant'Appolonia, Via S. Vitale Civici che hanno accesso anche da Via Petroni.**

**Approvato dai Soci Fondatori ed allegato all'Atto Costitutivo di cui fa parte integrante in data 16 dicembre 2011**

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 16 dicembre 2011, alle ore 18.00 in Bologna, Via G. Petroni, 26, presso l'abitazione del Signor Giuseppe Sisti, si sono riuniti i sottoscritti signori/e:

Giuseppe Sisti nato a Ravenna il 02-05-1945 Dirigente d'Azienda – Via Petroni, 26 Bologna;  
Lori Folegatti nato a Bologna il 07-04-1950 Imprenditore – Via Petroni, 32 Bologna;  
Pietro Maria Alemagna nato ad Asmara (ETH) Architetto – Via Petroni, 22;  
Nevia Marescotti nata a Migliarino (Fe) il 09-02-1946 Pensionata – Via Petroni, 8;  
Marilena Lelli nata a Bologna il 05-07-1957 Docente – Via Petroni, 13;  
Paolo Calori nato a Bologna il 20-06-1946 Pensionato – Via Petroni 18/2°;  
Donatella Chiarini nata ad Argenta (Fe) il 25-10-1944 Pensionata – Via Petroni, 13;  
Gigino Poli nato a Budrio (Bo) il 24-10-1943 Pensionato – Via Petroni, 24;  
Malossi Patrizia nata a Bologna il 22-04-1946 Pensionata – Via Petroni, 26;  
Valeria Piselli Giunchi nata a Castiglione dei Pepoli (Bo) il 28-12-1951 Casalinga – Via Petroni, 32;  
Sabrina Migani nata a Rimini il 16-12-1966 Impiegata – Via Sant'Appolonia, 7;  
Bruna Toneatto nata a Talmassons (Ud) il 31-07-1944 Pensionata – Via Petroni, 24

con la volontà di costituire un'associazione senza fini di lucro operante nel settore civico sociale.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Giuseppe Sisti.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante.

### Preso atto che

- fin dal 2002 è operante a Bologna un Comitato spontaneo di Residenti di Via Petroni e dintorni, denominato "STOP AL DEGRADO";
- che tale Comitato ha avuto come scopo principale il contrasto delle gravi forme di degrado e di illegalità che si verificano nella zona universitaria, che compromettono la salute, la quiete, la sicurezza e la dignità dei cittadini;
- che sono state messe in atto manifestazioni ed organizzate dimostrazioni collettive di cittadini con presentazione di esposti e petizioni alle principali Autorità istituzionali ed amministrative della città;
- che l'attuale situazione della zona, nonostante le citate e benemerite iniziative, e le recenti ordinanze sindacali che hanno sensibilmente migliorato la situazione, permane in un grave stato di crisi;
- che è necessario attivare e promuovere iniziative per la riqualificazione della zona e ristabilire regole di civile convivenza e rispetto fra tutti gli utenti delle strade,

tutto ciò premesso e riconosciuto, i convenuti, decidono di costituirsi in associazione per poter operare con forme di rappresentanza certa e riconosciuta per il raggiungimento degli scopi e delle finalità espresse nell'allegato statuto.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata

### "VIA PETRONI E DINTORNI"

che nelle comunicazioni sociali potrà anche essere sottotitolata "Stop al degrado", con sede a Bologna in via G. Petroni, 26 e nominano quali componenti il primo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva, i seguenti Signori/e:

Giuseppe Sisti	Presidente	
Marilena Lelli	Vicepresidente	
Loris Folegatti	Consigliere	
Pietro Maria Alemagna	Consigliere	
Nevia Marescotti	Consigliere	
Paolo Calori	Consigliere	TESORIERE
Donatella Chiarini	Consigliere	

Il presidente dell'Associazione, è sin d'ora autorizzato ad apportare, al presente atto ed allo statuto, le modifiche formali eventualmente richieste per la registrazione e/o l'omologazione degli stessi presso gli uffici competenti.

Firme dei soci fondatori